



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 14/12/2017

FATTO

.1 - Il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente, estinto anticipatamente nell'ottobre 2013, in corrispondenza della rata n. 34. Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, ha proposto ricorso chiedendo per entrambi i finanziamenti il rimborso pro quota degli oneri finanziari ed accessori in conseguenza dell'estinzione anticipata per la complessiva somma di euro 1.805,00. Ha chiesto, inoltre, la refusione delle spese legali, quantificate in euro 250,00.

.2 - L'intermediario nelle proprie controdeduzioni ha dichiarato di aver provveduto, in data 12.11.2013, a rimborsare euro 62,00 a titolo di commissioni bancarie non godute, ma non ha presentato alcuna prova. Ha inoltre affermato che la commissione che remunera l'attività dell'agente non può essere rimborsata in quanto ha natura up-front e che la compagnia di assicurazione ha quantificato il rimborso dovuto in euro 340,60. Infine, ha sostenuto che le spese legali non sono dovute.



DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexie T.U.B. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141). In conformità del proprio consolidato orientamento, questo Arbitro, in linea con le indicazioni della Banca d'Italia contenute nelle comunicazioni del 2009 e 2011, riconosce un differente regime di retrocessione degli oneri corrisposti a seconda che abbiano natura up-front (relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del credito) o recurring (relativi a prestazioni la cui maturazione è intrinsecamente connessa col decorso del finanziamento), sancendo la rimborsabilità dei secondi e non anche dei primi (Coll. Coord., Decisione n. 6168/2014). Dalla documentazione versata in atti emerge che alcune delle somme già corrisposte dalla ricorrente siano relative a prestazioni non eseguite al momento della estinzione anticipata del contratto, mentre è di tutta evidenza che nessuna somma può essere pretesa o trattenuta dall'intermediario in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata. Tenuto altresì conto dei più recenti orientamenti di questo Arbitro, inclini a verificare e controllare la descrizione delle attività remunerate, per stabilire la natura up front o recurring dei costi applicati al ricorrente, si rileva che, nel caso di specie, le commissioni a titolo di provvigione appaiono riferirsi ad attività funzionali alla sola conclusione del contratto di finanziamento: sono pertanto di natura up front e come tali non ripetibili. Infatti alla lettera a3) del contratto di finanziamento, accanto all'indicazione di attività specifiche, si fa espresso riferimento ad una clausola di chiusura che richiama " per ogni altra attività afferente alla conclusione dell'affare". Su queste basi, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che la ricorrente ha diritto al rimborso della calcolata secondo il criterio pro rata temporis, risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni mandante</i>				261,01	155,36			155,36
<i>Commissioni mandataria</i>				648,88	386,24		100,00	286,24
<i>Oneri assicurativi</i>				729,12	434,00			434,00
				Totale				875,60

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente poiché le commissioni dell'agente sono state ritenute up-front. Non può infine accogliersi la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia specifica e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 875,60 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 1499 del 18 gennaio 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA